REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1988

che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88 [2], in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88 [6],

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1337/87 [8], occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2372/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto [9], la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficieranno dell'aiuto; che gli importi previsti nel bilancio per il finanziamento delle campagne promozionali 1985/1986 e 1986/1987 si sono rivelati inferiori al fabbisogno effettivo di circa 250 000 ECU; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1987/1988 è stimato a 4 270 000 ECU; che, tenuto conto di questi fattori, il bilancio di previsione complessivo disponibile per la campagna 1987/1988 ammonta a 4 520 000 ECU;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso della campagna precedente; che per stabilire l'incidenza potenziale di una simile campagna in Belgio è opportuno inoltre assegnare a questo Stato membro un importo che gli consenta di finanziare uno studio in materia; che è inoltre necessario limitare le azioni finanziate nel quadro del bilancio previsto per la Spagna, visto che tale Stato membro non ha molte possibilità di smercio del prodotto in oggetto su mercati diversi dal suo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1987/1988 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e in Spagna.

L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:

— 1 452 500 ECU nella Repubblica federale di Germania,
— 1 295 000 ECU in Francia,
— 752 500 ECU in Italia,
— 1 000 000 ECU in Spagna.

Inoltre è previsto un importo di 20 000 ECU per l'esecuzione in Belgio di uno studio volto a stabilire l'utilità potenziale di una campagna promozionale in tale paese.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi rappresentativi in vigore nel Settore vinicolo alla data del 1° settembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
[6] GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.
[7] GU n. L 322 del 10. 12. 1985, pag. 22.
[8] GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8.
[9] GU n. L 216 del 6. 8. 1987, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente